CONTRATTO INTEGRATIVO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO MILANO

Il giorno 4 luglio 2002 presso la sede di ALCST-LEGACOOP Via Palmanova 22 20122 Milano si sono riuniti:

- CONFCOOPERATIVE UNIONE PROVINCIALE DI MILANO SETTORE SOCIALE Rappresentata da Marco Granelli e Vittorio Paoli
- ALCST-LEGACOOP Rappresentata da Felice Romeo
- AGCI MILANO Rappresentata da Massimo Ramerino

- FISASCAT CISL e FPS CISL MILANO Rappresentata da Alessandro Ingrosso e Luigi Conte
- FUNZIONE PUBBLICA CGIL MILANO Rappresentata da Marzia Oggiano, Marco Paleari, Natale Minchillo e Domenico Martino
- F.P.L. UIL MILANO Rappresentata da Fabio Palu

per la redazione del contratto territoriale della Provincia di Milano in attuazione dell'art 10 comma 2 CCNL delle lavoratrici e lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di inserimento lavorativo.

Art 1
Area di applicazione

Ai sensi dell'articolo 10 del CCNL il presente accordo si applica a tutti gli addetti delle cooperative sociali operanti sul territorio della provincia di Milano, indipendentemente dalla sede legale delle stesse.

Art 2
Diritto allo studio e aggiornamento professionale

Le percentuali di cui agli articoli 68 (2%) e 69 (8%) del CCNL trovano applicazione come segue:

a) l'organico di riferimento per ciascuna cooperativa ai fini dell'applicazione delle percentuali previste dagli artt. 68 (2%) e 69 (8%) è esclusivamente quello operante nella provincia di Milano;
b) In caso di richieste di percorsi formativi eccedenti le percentuali fissati dagli articoli 68 e 69 acquisisce diritto di priorità l'anzianità di servizio del lavoratore in cooperativa;
c) Le cooperative sono tenute a fornire alla commissione paritetica i dati relativi all'utilizzo dei benefici previsti dagli art 68 e 69 (n. lavoratori operanti in provincia di Milano, n. richieste accolte, n. richieste respinte) onde consentire la verifica della reale esigibilità del diritto da parte dei lavoratori e delle lavoratrici;
d) I costi degli eventuali corsi decisi dalla cooperativa sono a totale carico della stessa.

Art 3
Utilizzo del mezzo proprio

Quando la/il lavoratrice/tore utilizza per necessità operative concordate fra la cooperativa e la/lo stessa/o il proprio mezzo di trasporto per svolgere il servizio, ha diritto a un'indennità kilometrica, secondo la normativa vigente, pari al 27% del costo della benzina oggi definito convenzionalmente in € 1.00 per litro, l'eventuale variazione del prezzo convenzionale del litro sarà definita tra le parti sottoscrittrici del presente accordo per variazioni di prezzo del 10% in più o in meno rispetto al prezzo convenzionale sopra definito.

Art 4
Attività di soggiorno

Per attività di soggiorno s'intende una prestazione di lavoro eseguita fuori sede con obbligo di soggiorno e permanenza notturna conseguente ad un'esplicita richiesta della Cooperativa. L'eventuale richiesta della Cooperativa di incarico per un'attività di soggiorno non potrà essere vincolante ed è pertanto condizionata alla disponibilità e al consenso del lavoratore o lavoratrice interessata.
Alle lavoratrici e ai lavoratori impiegati in attività di soggiorno spetta:

- la normale retribuzione ordinaria per ogni giorno di prestazione riferita all'orario di lavoro settimanale;
- un indennità giornaliera di reperibilità per ogni giorno di soggiorno pari a € 20;
- nel caso per esigenze di servizio la reperibilità dovesse convertirsi in servizio effettivo le ore lavorare verranno computate come ore straordinarie e retribuite come previsto dall'art 53 del CCNL.

Art 5
Inquadramenti

Con riferimento all'art. 10 punto 2 lettera D) del CCNL in vigore le parti convengono di integrare il seguente profilo professionale:
alla figura professionale dell'Operatore Socio Sanitario, laddove richiesto dal servizio o nel caso di esplicita richiesta di svolgimento della mansione da parte della Cooperativa, è attribuito attualmente l'inquadramento del 4° livello CCNL con corresponsione di un'Indennità Professionale mensile del valore di € 62,00 lorde da riconoscersi nella retribuzione globale di fatto utile ai fini di tutti gli istituti contrattuali diretti, indiretti, differiti.
L'indennità professionale di cui sopra sarà assorbita solo a fronte di eventuale riposizionamento della figura professionale dell'O.S.S. nella classificazione del CCNL, a seguito di futuri rinnovi del Contratto Nazionale o del Contratto Integrativo Provinciale.

Art 6
Elemento retributivo territoriale

Le parti convengono di istituire, come previsto dall'articolo 10 punto 2 del CCNL, un Elemento Retributivo Territoriale (ERT) che risponda ai criteri dell'accordo 23-7-1992 e al quale sia applicabile lo speciale regime di decontribuzione previsto all'articolo 2 della Legge 135/1997 e successive integrazioni.

1. Criteri generali

L'ERT sarà determinato in base ai criteri previsti dal presente articolo e sarà erogato a tutte le lavoratrici e i lavoratori che prestano la loro attività in provincia di Milano alle dipendenze delle cooperative sociali che applicano il CCNL 8/6/2000.

Periodo di raffronto	è costituito dai bilanci del biennio precedente a quello del bilancio d'esercizio utilizzato per il raffronto (per la determinazione dell'ERT anno 2002 si raffronteranno il bilancio dell'esercizio 2001 con la media dei bilanci 1999 e 2000)
Anno di riferimento	anno per il quale sono calcolati i dati per l'erogazione dell'ERT. (E' costituito dal Bilancio dell'esercizio precedente l'anno di competenza per l'erogazione 2002 il bilancio 2001)

2. Criteri per la definizione dei parametri

2.1 L'ERT è strettamente correlato ai risultati conseguiti dalle cooperative sociali che operano nel territorio di riferimento . La valutazione congiunta di detti risultati sarà effettuata assumendo i seguenti indicatori per il 25%:

a) Andamento del fatturato reso ponderale 30%

Il parametro prenderà in considerazione la variazione di fatturato.
Il parametro sarà costruito con la seguente metodologia:

- somma del valore della produzione (voce del bilancio CEE) di tutte le cooperative in ciascuno dei 2 anni che precedono quello di riferimento;
- determinazione della media del biennio (somma dei fatturati diviso 2);
- determinazione del fatturato anno in corso e relativo raffronto.

b) Andamento dell'occupazione peso ponderale 30%

Il parametro sarà determinato con gli stessi criteri del paramento a).
Il numero degli occupati sarà rilevato nel mese di dicembre di ogni anno.

c) Rapporto fatturato /costo del lavoro peso ponderale 40%

Per il primo termine si farà riferimento ai dati raccolti per la determinazione del parametro a).
Il costo del lavoro sarà rilevato con gli stessi criteri (voce del bilancio CEE).

Per il 75% il seguente indicatore:

presenza effettiva dei lavoratori ricomprendendo le ore di non produzione per Infortuni sul lavoro, maternità obbligatoria, permessi sindacali, permessi Dlgs 626/94, malattie giustificate per non più di 3 certificati annui (nei casi di particolari

situazioni legate allo stato di salute di singoli lavoratori in sede aziendale potrà essere elevato il numero dei certificati suddetti fino ad un massimo di 6)

2.2 I dati presi in considerazione saranno quelli riferiti alle cooperative che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo che sono pervenuti alle parti firmatarie entro il 30 ottobre di ogni anno. L'eventuale ERT cosi determinato dovrà comunque essere corrisposto anche dalle cooperative che non hanno inviato i dati.

2.3 Non saranno presi in considerazione i dati dei consorzi che svolgono prevalentemente attività di servizio per conto dei propri soci.

2.4 Qualora si verificassero situazioni anomale, comprese quella relativa al reperimento nei tempi stabiliti dei dati di riferimento in modo omogeneo, le parti potranno prevedere in sede di determinazione dell'ERT ulteriori correttivi rispetto a quelli previsti al punto 2.3.

Per le cooperative con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare saranno utilizzati dati relativi all'ultima bilancio sociale approvato entro il 15 giugno.

3. Determinazione dell'ERT

L'importo massimo dell'ERT è definito nella cifra annua di € 210 per i lavoratori inquadrati al 3 livello a tempo pieno.
Detto importo massimo verrà riparametrato per ciascuno dei livelli previsti nel CCNL ponendo il costo del lavoro del 3 Livello nonché riproporzionato per i contratti di lavoro part-time. L'erogazione avverrà con la busta paga del mese di marzo dell'anno successivo a quello di competenza a partire dall'anno 2002 pertanto nulla è previsto per l'anno 2001. (Esempio L'ERT anno 2002 verrà erogata con la busta paga di marzo 2003),
L'ERT sarà corrisposto a tutti i lavoratori in forza nel mese di erogazione che abbiamo prestato attività nell'anno di competenza
Dal 1 novembre 2002 ai lavoratori che cessano il rapporto di lavoro prima del mese di erogazione di ogni anno sarà erogato in sede di liquidazione un'Ert definito pari al 75% del 75% riparametrato sui mesi effettivamente lavorati
L'ERT non sarà utile ai fini della maturazione di alcun altro istituto contrattuale e di legge compreso il TFR.

4. Calcolo dell'ERT applicabile:

Entro il 30 novembre dell'anno di competenza le parti firmatarie determinerà l'ERT applicabile per l'anno di competenza.
La commissione paritetica provinciale determinerà la quota del 25% (53 Euro) dell'ERT secondo i seguenti criteri:

a) fatturato (peso ponderale 30%) sarà erogato per intero se non si registra peggioramento rispetto alla media del biennio precedente
b) andamento dell'occupazione (peso ponderale 30%) sarà erogato per intero se non si registra peggioramento rispetto alla media del biennio precedente
c) rapporto fatturato/costo del lavoro (peso ponderale 40%)

- non sarà erogato in caso di peggioramento del rapporto rispetto alla media del biennio precedente
- sarà erogato per intero in presenza di uno scostamento superiore al 2%.

Il 75% (157 Euro) sulla effettiva presenza

Le cooperative che si trovano in situazioni di difficoltà economica o finanziaria possono chiedere alle parti firmatarie entro il mese di marzo un confronto per definire un accordo sindacale per la riduzione o sospensione o revoca c/o rideterminazione del pagamento dell'ERT unitamente alla fornitura dei dati di cui al presente accordo e dei dati a supporto di tale situazione entro il mese di erogazione che dovranno pervenire entro quindici dall'approvazione del bilancio d'esercizio.
Qualora la documentazione non venga presentata nei tempi indicati la cooperativa è tenuta al pagamento dell'ERT.
Tale possibilità è utilizzabile esclusivamente per le cooperative che, operando prevalentemente in provincia di Milano, hanno presentato i dati aziendali complessivi e attivate le procedure di cui sopra.

Art 7
Condizioni di miglior favore

Per quanto attiene alle materie regolamentate nel presente accordo vengono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore collettive c/o individuali determinate e regolate nelle singole realtà aziendali.

Art 8
Norme finali

Il presente accordo territoriale decorre dal 01.01.2001 ed avrà durata fino al 31.12.2004.
Letto. Confermato, Sottoscritto

Per Confcooperative- settore sociale Milano

Per Fisascat Cisl e FPS Cisl

Per ALCST-Legacoop

Per Fp Cgil

Per AGCI Milano

Per FPL Uil

Il giorno 12 dicembre 2002 presso la sede di ALCST-LEGACOOP Via Palmanova,22 20132 Milano si sono riuniti:

- CONFCOOPERATIVE UNIONE PROVINCIALE DI MILANO SETTORE SOCIALE
 Rappresentata da Marco Granelli

- ALCST-LEGACOOP
 Rappresentata da Felice Romeo

- AGCI MILANO
 Rappresentata da Massimo Ramerino

- FISASCAT CISL e FPS CISL MILANO
 Rappresentata da Alessandro Ingrosso Luigi Conte

- FUNZIONE PUBBLICA CGIL MILANO, BRIANZA e LEGNANO
 Rappresentate da Marzi, Oggiano, Marco Paleari, Domenico Mattino e Andreina Manzi

- F.P.L. UIL MILANO
 Rappresentata da Fabio Palu

per la valutazione congiunta degli indicatori utili ai fini dell'erogazione del 25% dell'ERT (come previsto dall'att 6 del Contratto Integrativo Collettivo provinciale di lavoro di Milano) ed hanno constatato che gli obiettivi sono stati raggiunti.
Alla luce di quanto sopra, ai sensi del comma 4, art. 6, determinano che l'ERT di competenza dell'anno 2002 corrisponde ai seguenti importi:

livelli CCNL	**euro**	**parametro**	**Elemento retributivo Territoriale**
1	901,7337458	100	199
2	910,0487019	100,922	201
3	952,4498133	105,624	210
4	1024,340614	113,597	226
5	1086,160504	120,452	239
6	1145 759631	127,062	253
7	1219,716259	135,263	269
8	1315,500281	145,997	290
9	1454,032754	161,249	321

10	1660,563868	184,152	366

Confcooperative Unione Provinciale di Milano settore sociale

AGCI Milano

Alcst Legacoop

Fisascat Cisl FPS Cisl Milano

FP - CGIL Milano, Brianza e Legnano

FPL - Uil